

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE
COMANDO DEL CORPO FORESTALE

Palermo, **19/12/2011**
RISPOSTA A
DEL



SERVIZIO 5 TUTELA

Prot. n. 0052246

circolare 5 /2011

OGGETTO: S.I.Ve.S. Sistema Informativo Veicoli Sequestrati. Emanazione direttive per procedure di accreditamento ed uso dell'applicativo. - D.P.R. 189/2001 e s.m.i. - artt. 213, 214, 214 bis del N.C.d.S.

SERVIZI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI
DELLE FORESTE
LORO SEDI

AL SERVIZIO 7 RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE
REPARTO IPPOMONTATO
S E D E

AI SERVIZIO CITES
SUA SEDE

AL NUCLEO OPERATIVO REGIONALE
SUA S E D E

AL NUCLEO DI VIGILANZA
DELLA R.N.O ZINGARO
Via San Michele, 4
SCOPELLO (TP)

e, p.c. ALL'AREA 2 COORDINAMENTO E GESTIONE C.F.
SEDE

La legge n.326/03 ha introdotto sostanziali modifiche alle procedure di affidamento in custodia dei veicoli sottoposti alla misura cautelare del sequestro amministrativo, ovvero alla sanzione accessoria del fermo amministrativo previste rispettivamente dagli artt. 213, 214 e 214 bis del Nuovo Codice della Strada.

Con la circolare n. 300/26711 datata 21 settembre 2007 del Ministero dell'Interno, è stato possibile dare avvio alle nuove procedure previste negli articoli sopra citati.

A tal proposito l'Agenzia del Demanio, in accordo con il Ministero dell'Interno, ha sviluppato un applicativo informatico, denominato "**S.I.Ve.S.**" (Sistema Informatico Veicoli Sequestrati), di supporto alle attività di gestione, valutazione e alienazione dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo, sequestro e confisca definitiva.

La circolare citata, nel dettare le nuove istruzioni operative, ribadisce che il veicolo sottoposto a fermo o sequestro deve essere affidato, in via prioritaria, direttamente al proprietario, al trasgressore o ad uno degli obbligati in solido ai sensi dell'art. 196 del C.d.S., negli altri casi, in cui non è possibile affidare il veicolo sequestrato o fermato ad uno dei soggetti individuati, è **obbligatorio**, da parte degli Organi accertatori, affidare il veicolo direttamente al "Custode-acquirente" convenzionato, che provvederà al recupero ed alla custodia del bene, impegnandosi, qualora ne sussistano le condizioni, al suo eventuale acquisto.

Pare oltremodo necessario far rilevare che la su mezionata norma dello Stato prevede talune fattispecie per le quali **non risulta possibile** affidare il veicolo al proprietario o conducente, tipologie che si ritiene utile elencare qualora:

- la violazione è stata commessa da minorenne e non è stato possibile affidare il veicolo al genitore o persona maggiorenne in quanto non prontamente reperibile;
- il conducente o proprietario rifiuta la custodia del veicolo;
- il conducente o proprietario risulta sprovvisto dei requisiti prescritti;
- il conducente o proprietario risulta assente e non prontamente reperibile.

Per tutti i veicoli sottoposti a sequestro, di cui il conducente-proprietario non ha assunto la custodia, decorsi dieci giorni dalla data di notifica dell'invito all'assunzione in custodia, nei successivi dieci giorni, l'Organo Accertatore trasmette gli atti alla Prefettura la quale (nei successivi dieci giorni) dichiara il trasferimento di proprietà del veicolo al "custode-acquirente" convenzionato.

Allo stesso "Custode-acquirente" sono anche alienati tutti i veicoli confiscati che sono stati affidati al proprietario al momento del sequestro.

Altra ipotesi di alienazione del veicolo direttamente al "custode-acquirente" è prevista nel caso in cui siano decorsi tre mesi dallo scadere del fermo senza che il veicolo sia stato ritirato dal legittimo proprietario.

Si chiarisce, altresì, che i veicoli alienati al "custode-acquirente" devono risultare liberi e disponibili e quindi non oggetto di alcun tipo di gravame (es. ipoteca, fermo amministrativo c.d. ganasce fiscali, ecc.).

Emerge chiaramente che le innovazioni introdotte dal nuovo sistema informatico **S.I.Ve.S.** sono diverse in quanto consentono una gestione rapida delle procedure operative dalla fase iniziale d'inserimento dei dati relativi al provvedimento di sequestro o di fermo del veicolo, sino alla fase conclusiva (alienazione o dissequestro, restituzione del veicolo, ecc.).

L'accesso al sistema è consentito, **esclusivamente**, ai soggetti accreditati ai quali viene rilasciata apposita password di accesso.

Per quanto sopra è necessario che a livello provinciale, i Ripartimenti designino una unità di personale del ruolo Commissari o Ispettori che, a loro volta, accrediteranno i referenti dei Distaccamenti, dei Nuclei Operativi Provinciali e dei Distaccamenti di Soccorso Montano subordinati.

Il soggetti individuati provvederanno, prioritariamente, ad accreditarsi per il tramite degli Uffici Territoriali di Governo di rispettiva appartenenza.

Relativamente alle articolazioni operative in indirizzo con sede in Palermo l'accreditamento del Personale sopracitato sarà curato dal Servizio 5 Tutela di questo Comando che ha già provveduto all'individuazione e all'accreditamento di numero due unità di personale.

Per quanto riguarda il Nucleo R.N.O. Zingaro la procedura di accreditamento verrà curata dal Ripartimento di Trapani.

Si ricorda che il Personale da accreditare, dovrà produrre il codice fiscale, documento di identità in corso di validità nonché l'I.P. statico del computer che sarà utilizzato per le finalità di accesso al sistema.

Fermo restando quanto sopra tutti gli Uffici in indirizzo, dovranno comunicare al Servizio 5 Tutela di questo Comando i nominativi dei referenti S.I.Ve.S. accreditati.

F.to
IL DIRIGENTE GENERALE
(Pietro TOLOMEO)